



Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest
Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

N. 152

del

20.07.2017

OGGETTO : Approvazione accordo transattivo con R.M.P. , con riferimento alla lite pendente innanzi alla Corte d'Appello di Firenze (R.G. 1696/16)

Eseguibile a norma di legge dal 20.07.17

Pubblicazione:

Struttura Proponente: Direzione

Responsabile: Dott. Franco Doni

Estensore: Dott.ssa Paola Cipriani

L'anno 2017 in data 20 (venti), del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Franco Doni, nella sua qualità di

DIRETTORE

di questa Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest, nominato con decreto del Presidente S.d.S n. 2 del 18 Marzo 2015, nonché Responsabile della Zona Fiorentina Nord Ovest dell'Azienda USL 10 di Firenze in base alla delega del Direttore Generale della Az. USL 10 disposta ai sensi dell'art. 64 comma 9 della LRT 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 5.10.2012 la sig.ra R.M.P. instaurava un giudizio innanzi al Tribunale di Firenze per vedere condannata la SdS al risarcimento del danno derivante "dalla mancata predisposizione di un piano di assistenza domiciliare, con conseguente dannosa e non voluta permanenza della madre D.P. in RSA";
- la SdS si è costituita in giudizio onde resistere alle pretese della predetta R.M.P.;
- con sentenza n. 1547/2016 il Tribunale di Firenze ha condannato la SdS a risarcire alla sig.ra R.M.P. la somma di € 35.000, per danni patrimoniali e non patrimoniali, con rivalutazione e interessi dalla sentenza al saldo effettivo, nonché a rimborsare le spese legali liquidate in € 4.835, € 478 per spese vive oltre accessori di legge;
- la SdS ha proposto appello a detta sentenza, per ottenerne la riforma, instaurando così il giudizio di appello iscritto al RG 1696/2016, ed ha richiesto altresì la sospensiva della sentenza suddetta ;
- la Corte d'Appello di Firenze, all'udienza collegiale del 19.1.2017, ha emesso provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- a seguito della morte di D.P., madre della ricorrente, la stessa R.M.P. rendeva noto di voler

richiedere alla SdS, in qualità di erede, anche il risarcimento dei danni patiti dalla madre per il mancato rientro al domicilio ed il protrarsi della permanenza in RSA, dove la stessa è deceduta il 27.12.2016;

CONSIDERATO che nel frattempo le parti hanno intrapreso trattative per addivenire ad un bonario componimento della causa in corso, ed hanno infine convenuto di risolvere in via transattiva ogni controversia tra loro intercorrente;

RILEVATO che l'ipotesi di accordo è stata raggiunta con la previsione del pagamento di una somma di € 17.500, da parte della SdS a favore della sig.ra R.M.P., a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima, a far valere qualsiasi pretesa nei confronti della SdS, sia per i danni personalmente patiti sia, in qualità di erede, per quelli patiti dalla madre, per qualunque causa comunque legata al ricovero in RSA;

DATO ATTO che qualora la sentenza di appello confermasse l'esito del giudizio di primo grado, questa darebbe adito ad una probabile, ed anzi quasi certa, richiesta di risarcimento da parte della sig.ra R.M.P. in qualità di erede della sig.ra D.P., per i danni dalla stessa subiti;

VISTA la nota del legale della SdS Avv. Pisani in data 10.5.2017 con la quale lo stesso evidenzia i costi certi cui la SdS andrebbe incontro nel caso che il giudizio di appello vedesse confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Firenze, nonché quelli ipotetici derivanti dalla condanna della SdS a fronte di un ulteriore giudizio per danni subiti dalla madre della ricorrente;

CONSIDERATO che la materia oggetto della controversia è estremamente complessa e delicata investendo questioni di diritto processuale (riparto di giurisdizione tra G.A. e AGO) e sostanziali (risarcibilità degli interessi pretensivi) sulle quali sono stati espressi opinioni dottrinali e indirizzi giurisprudenziali spesso contrastanti, così da rendere estremamente incerto l'esito del giudizio di appello;

DATO ATTO che la volontà di transigere risponde unicamente all'esigenza di vedere conclusa una vicenda il cui esito processuale, per quanto sopra detto, presenta ampi margini di aleatorietà, e non comporta invece alcun riconoscimento della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado;

DATO ATTO inoltre che dell'andamento della controversia e dell'ipotizzato accordo transattivo sono stati informati sia il Presidente del Consorzio che il Collegio di Revisione;

RITENUTO quindi di addivenire alla transazione approvando il testo dell'accordo allegato sotto la lettera A) contenente patti e condizioni cui le parti subordinano la rinuncia a qualsiasi ulteriore futura pretesa;

PRESO ATTO infine che:

- al punto 7 dell'ipotesi di accordo transattivo si stabilisce di procedere al pagamento dell'Imposta di Registro in parti uguali;

- per il pagamento dell'imposta suddetta, il cui importo complessivo è stimato in € 525, la sig.ra R.M.P. ha acconsentito, come da comunicazione effettuata dal suo legale in data 19 luglio, ed allegata agli atti dell'ufficio, alla decurtazione della somma di € 262,50 dall'importo determinato nell'accordo transattivo;

- che la SdS si farà dunque carico del pagamento dell'imposta di registro, con quota a proprio carico di € 262,50;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

- 1) Di approvare l'accordo transattivo da sottoscrivere con R.M.P. con riferimento alla lite insorta e ad oggi pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze (R.G 1696/16), allegato al presente decreto sotto la Lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di riconoscere a favore della sig.ra R.M.P. la somma di € 17.500, a titolo di danno non patrimoniale e di disporre il pagamento, a favore della stessa, della somma di € 17.237,50 dando atto che la restante somma di € 262,50 viene imputata al pagamento dell'Imposta di Registro dovuta sull'atto di transazione, per la quota spettante alla sig.ra R.M.P.;
- 3) Di autorizzare la Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'imposta di registro per l'intero importo di € 525,00, dando atto che la quota a proprio carico è pari ad € 262,50;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.762,50 trova copertura:
 - quanto ad € 17.500 sul Fondo Rischi e Oneri, come risulta dal Bilancio consuntivo 2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 30.6.2017, che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad € 262,50 quale Imposta di Registro, sul Fondo GASS autorizzazione n. 3/2017 i cui fondi sono previsti nel Bilancio di Previsione 2017, approvato con deliberazione dell'Assemblea approvata con deliberazione n. 34 del 30.12.2016;
- 5) Di autorizzare la ragioneria, successivamente all'effettiva sottoscrizione dell'atto transattivo, a corrispondere:
 - la somma di € 17.237,50 alla Sig.ra R.M.P., sul conto alla stessa intestato, IBAN IT23Q0312702802000000191252;
 - la somma di € 525,00 all'Avvocato Pisani, sul conto allo stesso intestato, IBAN IT05Y0760102800000088190681, che provvederà al pagamento dell'imposta di registro per le parti.

Il Direttore
Dott. Franco Doni

